

Marco Boldrini
Roberto Camporesi
Jan Czml
Fabio Pesaresi
Moreno Pesaresi
Fabio Andreoli
Gilberto Grana

Giusy Angelini
Andrea Arduini
Nicolò Bilancioni
Federico Bollini Trombetti
Gabriella Brighi
Erika Cavezzale
Gloria Gaiba
Marco Gasperoni
Beatrice Monterumisi
Francesca Moraldo
Mariangela Rossetti
Marco Selleri
Riccardo Venturi
Giada Venturini
Claudia Wyden

Rimini - 47921
Via Gambalunga, 102
T. +39 0541 44 28 11
F. +39 0541 70 94 54

Bologna - 40124
Via Farini, 3
T. +39 051 58 33 68
F. +39 051 33 39 69

Ferrara - 44121
Via de' Romei, 7
T. +39 051 58 33 68
F. +39 051 33 39 69

P.iva/C.F. 02488350402

info@bpeassociati.com
www.bpeassociati.com

Alla Regione Toscana

OF COUNSEL

Direzione Ambiente ed Energia

Giovanni Boldrini

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini

regionetoscana@postacert.toscana.it

carla.chiodini@regione.toscana.it

e p.c.:

Regione Emilia Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni

Alla c.a.: Dott.ssa Cristina Govoni – Dott. Ruggero Mazzoni – Ing. Denis Barbieri

vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini

Alla c.a.: Dott.ssa Federica Gonzato – Dott.ssa Alessandra Del Nista – Dott.ssa Toscano

mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

federica.gonzato@beniculturali.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo

Alla c.a.: Arch. Gabriele Nannetti

sabap-si@pec.cultura.gov.it,

Gabriele.nannetti@beniculturali.it

Provincia di Rimini

pec@pec.provincia.rimini.it

Alla c.a: Dott. Jamil Sadegholvaad - Dott. Riccardo Fabbri

Provincia di Forlì Cesena

provfc@cert.provincia.fc.it

Alla c.a.: Dott. Enzo Lattuca

Provincia di Arezzo

Alla c.a: Dott. Alessandro Polcri

protocollo.provar@postacert.toscana.it

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina

uc.valtiberina@pec.it

Unione Comuni della Valmarecchia

Alla c.a: Dott.ssa Stefania Sabba

unione.valmarecchia@legalmail.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e art. 73-bis della L.R. 10/2010 - Progetto impianto eolico denominato “*Badia del Vento*” della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR).

Riscontro alle controdeduzioni della Preponente del 7.03.2024 (di cui all’elaborato “BTD-1.30. A Chiarimenti e approfondimenti Il Cds.doc”).

In vista della terza conferenza dei servizi, convocata per il prossimo 18 aprile, lo scrivente Avv. Boldrini, per conto del Comune di Casteldelci, intende prendere posizione in merito alle controdeduzioni rassegnate dalla Proponente Fera S.r.l., nel documento titolato “*Chiarimenti e approfondimenti Il Cds*” dello scorso 7.03, in risposta al contributo trasmesso dal sottoscritto e acquisito agli atti della Regione Toscana con prot. 0031600 datato 19.01.2024.

Si fa presente, anzitutto, la correttezza dell’acquisizione del citato documento del 19.01 nell’ambito dei contributi istruttori, in quanto formulato e trasmesso dallo scrivente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Casteldelci quale ente interessato e competente ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto ai sensi del comma 2 dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006.

In seconda battuta, con riferimento alla documentazione integrativa presentata dalla Proponente ed in particolare alle controdeduzioni contenute ai punti 1 e 2 di cui alle pagine 29-31 dell'elaborato "*Chiarimenti e approfondimenti II Cds*", le stesse sono del tutto prive di pregio.

Per quanto concerne il **vincolo paesaggistico altimetrico, di cui all'art. 142 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 42/2004**, in sede di controdeduzioni la Proponente sostiene (punto 1) che, ritenere che gli aerogeneratori interferiscano con il predetto vincolo "*nonostante il crinale su cui insiste il progetto non raggiunge in alcun punto i 1.200 m s.l.m...*" e in considerazione del fatto che gli stessi, una volta costruiti, finirebbero per superare in altezza tale quota, "*postula un'interpretazione indebitamente estensiva della norma, che avrebbe l'effetto paradossale di assoggettare al vincolo paesaggistico una porzione di territorio palesemente priva dei requisiti previsti dalla legge per l'applicazione della tutela*" (cfr. pagg. 29-30 dell'elaborato prodotto da Fera S.r.l.).

Sul punto, preme sottolineare che l'interpretazione che viene offerta alla citata disposizione - dalla Proponente giudicata indebitamente estensiva - trova supporto e conferma in quella fornita dalla stessa giurisprudenza amministrativa nella pronuncia n. 225/2013 del Tar Emilia Romagna, la quale ultima, indipendentemente dalla sua collocazione temporale, costituisce comunque un precedente di cui non può non tenersi conto in questa sede, attesa altresì l'assenza di precedenti di segno contrario.

La lettura propugnata dal giudice amministrativo rispetto al disposto dell'art. 142 comma 1 lett. d) del Codice n. 42/2004, oltre ad essere frutto di un'interpretazione della disposizione di legge conforme ai criteri ermeneutici letterale, logico - sistematico e teleologico di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, risulta pienamente compatibile con la nozione di paesaggio quale "*bene d'insieme*", "*che comprende non soltanto il suolo, il sottosuolo, l'habitat, ...ma anche, e forse anzitutto, la sua visuale come percepibile da qualsiasi (non soltanto da sopra ma, evidentemente anche da sotto quota 1200) punto di osservazione, nonché le visuali godibili da ogni punto della montagna sito oltre tale quota*", offerta dall'art. 131 del D.lgs. n. 42/2004 nonché dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale sviluppatasi sul punto (Tar Emilia Romagna, cit). Con riguardo, più specificamente, al criterio dell'interpretazione teleologica - che è volto a ricercare la *ratio legis* - lo scopo perseguito dal vincolo di cui al citato art. 142 è la tutela del paesaggio montano. La norma, infatti, nel ricomprendere "*le montagne per la parte eccedente ... 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica*" tra le aree tutelate per legge per il loro "*interesse paesaggistico*" è chiara nell'individuare la sua finalità nella tutela e preservazione del paesaggio, di cui l'ambiente montano e le cime costituiscono parte integrante formando o concorrendo a formare un paesaggio di pregio.

Alla luce di quanto illustrato l'interpretazione scorretta e da reputare del tutto illogica in quanto non compatibile con la finalità di protezione del paesaggio montano è proprio quella fornita dalla Proponente che, fermandosi al dato letterale, limita l'oggetto della tutela al suolo, concludendo che poiché "*il crinale su cui insiste il progetto non raggiunge in alcun punto i 1200 m slm...nessuna parte del crinale su cui è prevista la realizzazione dei 7 aerogeneratori può ritenersi assoggettata al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 ... e i più vicini rilievi appenninici superiori ai 1200 m di quota distano alcuni km*".

Giova ribadire che, se la finalità del vincolo altimetrico è la preservazione e protezione del paesaggio montano, "**lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo. "Una diversa interpretazione, che riferisca il limite dei 1200 metri slm al colmo delle costruzioni da edificare, oltre ad essere meglio supportata dalla lettura testuale della norma nella sua interezza, già sarebbe in grado di evitare le irragionevoli conseguenze applicative sopra descritte e di meglio corrispondere ad un criterio interpretativo finalistico-teleologico. La norma risale a tempi largamente precedenti l'approvazione delle linee guida per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (DM 10.09.2010), nei**

quali, pur essendo già disponibile una tecnologia di così rilevanti dimensioni, non era verosimilmente prevedibile e attuale la sua realizzazione su crinali montuosi" (Tar Emilia Romagna, cit.).

In aggiunta, non solo gli aerogeneratori, pur essendo fisicamente posizionati ad un livello inferiore rispetto alla quota altimetrica, finiscono con lo sveltare - con i loro 180 m di altezza - per ben 60 metri al di sopra della citata quota (dato medio), ma gli stessi risultano altresì collocati su di una fascia di crinale che forma parte del più ampio crinale appenninico tosco-romagnolo e si trovano a pochi km, in linea d'aria, da alcune delle sue cime principali quali il Monte Fumaiolo e il Monte Carpegna, che distano, rispettivamente, dall'area di insediamento 5.5 km il primo e 6 km il secondo e presentano un'altitudine di 1.408 e 1.415 metri (tali dati sono riportati all'interno della Figura 1 di pagina 9 del documento "BTD-5.3-B_Relazione paesaggistica" depositato dalla Proponente che raffigura la distanza tra il sito prescelto e le aree protette tra cui il Monte Fumaiolo e i versanti occidentali del Monte Carpegna). Anche i monti Sasso di Simone (1204 m) e Simoncello (1221 m), per citarne altri, si trovano nelle immediate vicinanze del sito a circa 6.5 km.

La circostanza per cui montagne, le cui cime superano i 1200 m, siano collocate ad una distanza così ravvicinata (5 – 6.5 km) rispetto al sito di insediamento del parco è dato tutt'altro che irrilevante nella fattispecie in esame.

Questo in quanto, nonostante tali cime non si trovino all'interno del sito esse ricadono in aree limitrofe, rispetto alle quali va effettuata la valutazione di compatibilità/impatto ambientale che involge, infatti, non solo il sito direttamente coinvolto con occupazione di suolo ma anche le aree contermini, la cui estensione varia a seconda delle dimensioni degli aerogeneratori e i beni in esse presenti.

Più nello specifico e in termini tecnico-giuridici, tali cime ricadono nella c.d. "**buffer zone**" - anche nota in dottrina e giurisprudenza come "**area di protezione di contorno**" o area di impatto potenziale - che si determina, ai sensi del D.M. 10.09.2010, All. 4, punto 3.1. lett. b), tracciando un perimetro pari a "**non meno di 50 volte** (moltiplicatore) **l'altezza massima del più vicino aerogeneratore**" e rispetto alla quale – tenuto conto dei beni in essa ricompresi nonché dei vincoli di tutela al suo interno sussistenti – va sviluppata e condotta la valutazione e l'analisi di compatibilità del parco eolico progettato (si veda, *ex multis*, **Tar Sardegna n. 573/2020** secondo cui "**oltre alle aree non idonee ... sono state previste anche delle fasce di rispetto (buffer) variabili a seconda delle caratteristiche (grandezza) dei singoli aerogeneratori installati...**" nonché **Tar Sardegna n. 647/2020** secondo cui "**La valutazione e l'analisi è stata sviluppata in relazione all' <ampia> area coinvolta, in considerazione dei vincoli (non "diretti" interni, ma) sussistenti nelle zone "contermini". In considerazione degli effetti, in termini di obblighi di tutela, che scaturiscono dai molteplici siti culturali posti all'esterno del Parco. Dunque assumevano valenza determinante la valutazione della compatibilità del progettato Parco con i beni collocati nell'estesa area di buffer (ampia in considerazione del necessario computo del diametro di riferimento, rapportato all'incrementata altezza delle torri) nonché Corte Cost. n. 177/2021 e di recente Tar Campania n. 2541/2023 per cui "secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non solo soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi facenti parte del patrimonio culturale della Nazione"**).

Il citato D.M. del 2010, all'All. 4, in tema di impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio degli impianti eolici, al punto 3.1 prevede che "**L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: ... b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture**"; analisi "**mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei**

luoghi” e che “costituisce elemento fondante per l’attivazione di buone pratiche di progettazione” e “presupposto indispensabile per l’ottimizzazione delle scelte operate” (punto 3.1 par. 1).

Si dà il caso che nella fattispecie in esame, considerata l’altezza complessiva dei singoli aerogeneratori di 180 mt, la buffer zone vada individuata in un’area di estensione pari a circa 9 km.

Ne consegue che lo studio di impatto ambientale ai fini della VIA e la valutazione di incidenza ambientale andavano operati tenendo conto dei beni e dei vincoli presenti nella *buffer zone* prevista dal citato D.M. del 2010, le cui prescrizioni, si rammenta, costituiscono norme aventi valore regolamentare, dirette a disciplinare in via generale e astratta il procedimento di autorizzazione all’installazione di impianti F.E.R. e, pertanto, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento.

Nondimeno, dalla documentazione prodotta dalla Proponente **non risulta che sia stata fatta oggetto di indagine la buffer zone non essendo state minimamente prese in considerazione da Fera S.r.l. le aree contermini al sito interessato. La Proponente infatti s’è limitata ad analizzare gli impatti dell’impianto proposto sulla sola area interna al sito.**

Nello studio di impatto ambientale a pagina 59 del documento “BDT-5.2-B_Studio di impatto ambientale”, paragrafo 1.17 “Vincolo Paesaggistico”, è infatti indicato che “Per quanto riguarda l’art. 142 del D.Lvo 42/04, nell’area troviamo gli Usi Civici e, laddove presente, il vincolo del bosco”. La Proponente, dunque, in spregio alle suindicate prescrizioni delle Linee Guida ministeriali, ha totalmente omesso di analizzare l’impatto del progettato impianto sulle aree del Monte Fumaiolo, Monte Carpegna e delle altre cime suindicate, che, in quanto costituenti beni paesaggistici tutelati dall’art. 142 del D.lgs. 42/2004 nonché dal PIT/PPR della Regione Toscana e in quanto ricompresi nella *buffer zone*, poiché siti nel raggio dei 9 km dal sito di insediamento, andavano fatti oggetto di indagine ai fini della VIA.

In definitiva, anche volendo aderire alla tesi della Proponente (non condivisa) per cui l’area di insediamento non raggiungendo in alcun punto i 1200 m non sarebbe area sottoposta a tutela ex art. 142 comma 1 lett. d) del D.lgs. 42/2004, il fatto che l’area su cui insiste il progetto non sia direttamente e in proprio gravata da vincoli, non esclude un giudizio negativo di incompatibilità dell’impianto, attesa la necessità di considerare la prossimità del parco eolico proposto a beni tutelati con vincolo paesaggistico (e non solo) presenti nel *buffer* di tutela.

Un tale giudizio, peraltro, è già stato espresso dalle Soprintendenze Toscana e Romagnola nei pareri negativi acquisiti agli atti ove le stesse non hanno mancato di evidenziare, tra le motivazioni a sostegno del diniego, come l’inserimento delle giganti torri, in un contesto paesaggistico connotato da alta naturalità e da un’integrazione equilibrata e suggestiva tra paesaggio naturale e inserimenti antropici, avrebbe l’effetto di comportare una trasformazione della percezione del paesaggio “*estremamente significativa e impattante*” non compatibile col contesto di pregio dell’intera zona.

*

In punto di contrarietà del progetto all’art. 20 comma 8 lett. c-*quater* del D.lgs. n. 199/2021 e relativamente al carattere idoneo o meno dell’area di insediamento del parco eolico “*Badia del Vento*”, le affermazioni contenute al punto 2 a pagina 30-31 dell’elaborato di cui sopra sono anch’esse passibili di censura.

La Proponente assume che il giudizio di inidoneità dell’area interessata dalle opere autorizzande sia stato compiuto in ragione del solo dato, formale, del mancato rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 20 ai fini della classificazione del sito come area idonea *ex lege*.

Contrariamente all'assunto di cui sopra, il carattere non idoneo del sito è dato, tra gli altri, **dai seguenti e principali motivi**, già adottati dallo scrivente nel precedente contributo trasmesso nonché evidenziati dai numerosi contributi istruttori e osservazioni agli atti presentati dai diversi enti e associazioni coinvolti:

- a. mananza dei requisiti richiesti dall'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.lgs. n. 199/2021, ai fini della qualificazione del sito come area idonea all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, attesa la violazione della fascia di rispetto dei 3 km;
- b. qualificazione del crinale di confine regionale interessato dall'impianto come area non idonea, in base alle disposizioni regionali e agli strumenti di pianificazione territoriale della regione Emilia Romagna e conseguente non trascurabilità di tale circostanza nonché del parere negativo espresso dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province di Rimini e Forlì Cesena e dall'Unione Comuni Valmarecchia in ossequio al principio costituzionale di leale collaborazione;
- c. inidoneità in concreto dell'area, sia in riferimento al sito direttamente coinvolto che in relazione alle aree contermini (buffer) in nome dei vincoli e delle esigenze di protezione di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del Codice n. 42/2004 individuati che rendono l'impianto, così come proposto, non realizzabile in quanto non compatibile con tali vincoli ed esigenze nonché sproporzionato rispetto al contesto paesaggistico e alla componente naturalistica, come rilevato dallo stesso Ministero della Cultura nel duplice parere negativo rilasciato per il tramite delle Soprintendenze Toscana e Romagna;
- d. inidoneità dell'area ad ospitare infrastrutture di grande taglia, del tipo di quelle del parco eolico proposto, in ragione dell'elevata sensibilità e vulnerabilità del sito, ad elevato rischio sismico e geologico. Gli interventi necessari all'installazione dell'impianto, si pensi, per citarne uno, al disboscamento, e la realizzazione ed esercizio dello stesso avrebbero enormi ripercussioni per la sicurezza dei territori e per la stessa incolumità delle persone e della fauna presente nella zona, con connessa minaccia per la biodiversità.

Da ciò consegue che, formalmente, il sito prescelto è privo dei requisiti previsti dal menzionato art. 20 comma 8 lett. c-quater per le aree idonee e, dal punto di vista formale e sostanziale, v'è un'evidente non idoneità dello stesso ad ospitare l'impianto proposto.

Più nel dettaglio, sotto il profilo formale, come già segnalato, **l'area di insediamento ricade all'interno della fascia di rispetto dei 3 km da beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del Codice n. 42/2004.**

Nel raggio di 3 km dall'area di localizzazione sono infatti presenti **beni culturali** ed in prossimità, all'interno della *buffer zone*, si trovano beni riconosciuti come di *"notevole interesse pubblico"* ai sensi dell'art. 136 del Codice n. 42/2004, nella specie, aree tutelate con dichiarazione di interesse pubblico – quali ad esempio la zona del Monte Fumaiolo e Ripa della Moia e la zona di Torrigno – nonché punti panoramici e con visivi tutelati dalla lett. d) del medesimo art. 136 in quanto rientranti tra le *"bellezze panoramiche e ... punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico"*.

All'interno della *buffer zone*, poi, vi sono ulteriori e molteplici beni tutelati ai sensi della Parte II e III del D.lgs. n. 42/2004 compresi nuclei e centri storici.

Soffermandoci, inoltre, sulle aree protette in quanto ZSC (*"zone speciali di conservazione"*) e ZPS (*"zone di protezione speciale"*) - facenti parte della Rete Natura 2000 e costituenti habitat prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE - nonché oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.lgs. n. 42/2004, quali, ad esempio, le zone di Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia, Sasso di Simone e Simoncello, versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio, Alta Valle del Tevere, Alpe della Luna, gli effetti diretti e

indiretti dell'impianto, ai fini della VIA e V.Inc.A, andavano studiati e valutati anche con riguardo a tali siti, in quanto posti all'interno dell'area di impatto potenziale, definita dal *buffer* cumulativo con raggio di 9 km dalle singole torri, e intesi come luoghi privilegiati da cui godere di vedute panoramiche sull'intero ambito.

Tali beni ricadenti nella *buffer zone* **non sono stati fatti oggetto di adeguata indagine** dalla Proponente che, in sede di SIA, s'è limitata ad asserire che il sito in esame è esterno ad aree natura 2000 (cfr. pag. 61 dello SIA). In sede di integrazioni, la Proponente ha poi del tutto sbrigativamente asserito che *"per quanto concerne le Aree Naturali Protette, i Siti della Rete Natura 2000...il Proponente fa notare che l'area d'impianto del progetto "Badia del Vento" è opportunamente distanziata da tali aree, risultando ad una distanza media di quasi 8 km (7.7 km) (vedi Tabella 1 e Figura 5)"* e di aver *"analizzato gli impatti sulle Aree Naturali Protette, sui Siti Natura 2000 ..."* e che tali impatti *"coerentemente alle distanze...risultano limitati"* (cfr. pag. 15 dell'elaborato "Chiarimenti e approfondimenti II Cds").

Ciò premesso, la violazione della fascia di rispetto dei 3 km determina la collocazione dell'area di insediamento tra le aree non classificate come idonee, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-*quater*.

A ciò si aggiunga il dato ulteriore – e non irrilevante – della qualificazione del crinale di confine regionale interessato dal progetto come area **non idonea** da parte della Regione Emilia Romagna, in sede di pianificazione territoriale. Tale **qualificazione di inidoneità dovrebbe condurre al diniego di qualsivoglia autorizzazione o quanto meno pesare in modo significativo nella valutazione del progetto – unitamente al parere negativo della Regione Emilia Romagna - dal momento che tale area di confine è ricompresa nella buffer zone**. Di tali elementi, a dir poco decisivi, non ha minimamente tenuto conto la Regione Toscana.

Passando al profilo sostanziale, **sono emersi dall'istruttoria obiettivi di tutela ed esigenze di protezione dell'area, come imposti dalle normative statali e regionali nonché dagli stessi strumenti di pianificazione territoriale della Regione Toscana, non compatibili con l'insediamento dell'impianto, che, pertanto, alla luce delle verifiche e valutazioni operate, appare in concreto non realizzabile comportando la sua installazione un'alterazione significativa e permanente, sia in termini qualitativi che quantitativi, dei valori ecosistemici, naturalistici, paesaggistici e culturali dei luoghi per non parlare dei rischi – anche in termini di disastro ambientale - che le impattanti costruzioni di grande taglia andrebbero ad amplificare in un'area che già presenta un elevato livello di rischio sismico e geologico.**

Si segnala una recente pronuncia definitiva **del Tar Campania (la n. 2541/2023 cit.)**, che, nel reputare legittimi i provvedimenti impugnati dalla società Proponente contenenti giudizio negativo di compatibilità ambientale di un impianto eolico, si è espresso in una fattispecie concernente un parco eolico la cui installazione era prevista **in un comune della Regione Campania situato al confine col territorio del Molise**. Nella citata sentenza il Tar, nel dare atto che *"l'intervento in esame...si colloca al confine con il territorio della Campania e del Molise"* in un sistema di colline e in una zona caratterizzata dalla presenza beni paesaggistici, archeologici e monumentali, ha statuito che *"il parere che la soprintendenza e che gli enti preposti alla tutela di interessi sensibili devono formulare in seno alla conferenza per impianti eolici posti in zone contermini può anche concernere in radice la stessa possibilità di realizzare l'opera (c.d. opzione zero nell'ambito ambientale), qualora sulla base del progetto presentato non risulti possibile temperare o mitigarne gli effetti in danno del bene protetto mediante accorgimenti tecnici e prescrizioni"*.

In aggiunta, merita soffermarsi brevemente sul tema dell'individuazione e conseguente classificazione delle aree del territorio ai fini della costruzione e dell'esercizio di impianti a fonti rinnovabili. Ad avviso della Proponente: (i) le aree definite idonee dall'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 costituirebbero localizzazioni preferenziali per la Pubblica

Amministrazione; (ii) quelle aree non ricomprese tra le aree idonee potrebbero comunque essere destinate all'installazione di impianti eolici in virtù del comma 7 del citato art. 20; (iii) infine, le aree dichiarate dalle singole Regioni, in applicazione della normativa statale, come "non idonee" non rappresenterebbero comunque un divieto assoluto alla costruzione degli impianti, fungendo l'indicazione di inidoneità da segnale "*di un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione...*".

Orbene, una tale ricostruzione e, più in particolare, l'assunto per cui, anche ove un sito sia stato individuato, in sede regionale, come area non idonea, ciò non rappresenterebbe comunque un divieto assoluto all'installazione, poggia sull'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 177/2021 – richiamata dalla Proponente in sede di II Cds – della normativa statale in tema di aree idonee, contenuta nel D.lgs. n. 387/2003 e nelle Linee guida approvate, ai sensi del comma 10 dell'art. 12 del citato decreto legislativo, con DM del 10.09.2010. Quest'ultimo comma (co. 10) così dispone: "*in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti...*".

Orbene, mette conto rilevare che alla data di emanazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, avvenuta il 7.07.2021, non era ancora entrato in vigore il D.lgs. n. 199/2021, vigente dal 15.12.2021.

Tale atto normativo, rispetto a quanto previsto dal citato art. 12 comma 10 del D.lgs. 387/2003, contiene una chiara distinzione delle aree, ai fini dell'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, in aree idonee e non idonee, cui si aggiunge il *tertium genus* delle aree del territorio non incluse nel novero delle aree idonee (né identificate come non idonee) cui fa riferimento il comma 7 dell'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021.

Infatti, l'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 199/2021 demanda espressamente ad uno o più decreti interministeriali – ancora in corso di approvazione – la predisposizione di principi e criteri omogenei per l'individuazione delle "*superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili...*", indicando al comma 8 le aree che, provvisoriamente e nelle more dell'adozione del/dei decreto/i ministeriale/i, vanno reputate idonee. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dal/i decreto/i interministeriale/i, alle Regioni spetta individuare con legge le aree idonee e non idonee ai sensi del comma 4 del citato art. 20.

Ne consegue che, alla luce del nuovo impianto normativo risultante dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 199/2021 la classificazione delle aree, ai fini della costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, va delineata in termini di aree idonee e non idonee. Logica conseguenza di ciò è che, mentre le aree idonee costituiscono aree ove, per espressa previsione statale, è consentita l'installazione degli impianti F.E.R., in quelle definite come non idonee non potrà procedersi ad alcuna installazione essendo le stesse *ab origine* individuate come inidonee ad ospitare impianti F.E.R.

A ben vedere, dunque, la ricostruzione operata dalla Proponente, così come la pronuncia della Corte Costituzionale si mostrano carenti in quanto non aggiornate rispetto al nuovo contesto normativo, nel quale se un'area è identificata come non idonea ciò non può che rappresentare – contrariamente a quanto sostenuto da Fera – un divieto assoluto all'installazione.

Nondimeno, anche volendo aderire alla tesi propugnata dalla Proponente, l'area interessata dagli interventi risulta comunque non compatibile con l'installazione dell'impianto progettato e quindi non idonea in concreto alla luce delle valutazioni operate.

Infatti, se è vero che la mancata inclusione dell'area nel novero delle aree idonee non comporta ex sé l'automatica non idoneità del sito ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, essendo a tal fine

necessario che ricorrano ulteriori e validi motivi e, ammesso e non concesso, che il carattere non idoneo dell'area non determina un "divieto assoluto, bensì serve a segnalare una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione" (Corte Costituzionale n. 177/2021 cit.), allorché, dalle valutazioni condotte in tale sede, emerga la non compatibilità del territorio prescelto con l'insediamento dell'impianto, per la sua tipologia e dimensioni rispetto alle caratteristiche, alla conformazione e alla specificità dell'area, quest'ultima dovrà essere giudicata come non idonea in concreto ad accogliere l'impianto proposto e dovrà essere negato il provvedimento autorizzatorio.

Nella pronuncia citata dalla Proponente n. 177/2021, la Corte Costituzionale statuisce che, se il carattere non idoneo di un'area, dichiarato in sede di pianificazione territoriale regionale, non rappresenta "impedimento assoluto" all'installazione, esso tuttavia "impone di verificare in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito nonché di quelle contermini (buffer)".

Se, del resto, la qualificazione di un'area come non idonea, in sede programmatica, costituisce una prevalutazione, in astratto, di tendenziale non compatibilità del sito per l'installazione di impianti F.E.R. con conseguente e consistente probabilità di rigetto del progetto, un tale giudizio preliminare deve indubbiamente pesare nella valutazione del singolo progetto.

Nella fattispecie in esame, l'area è stata valutata ed è stata giudicata incompatibile all'accoglimento della specifica tipologia di impianto progettato considerati gli impatti irreversibili che esso avrebbe sui territori anche limitrofi coinvolti.

D'altronde, è stato affermato in giurisprudenza (Tar Sardegna n. 573/2020 cit.) che l'istruttoria sullo specifico progetto "da svolgersi, poi, in concreto"...*"ha la funzione di consentire la verifica della sussistenza di eventuali elementi utili idonei a determinare il superamento della presunzione negativa"* di non idoneità dell'area (peraltro la pronuncia citata ha reputato legittimo il provvedimento regionale, contenente giudizio negativo di compatibilità ambientale del parco eolico in questione, condividendone la motivazione alla base del diniego, in una fattispecie in cui l'area interessata dal progetto, pur non essendo zona direttamente tutelata per vincoli propri, coinvolgeva un *buffer* in cui erano compresi numerosi beni soggetti a vincoli di tutela: *"il favor del legislatore per la collocazione di impianti di energie rinnovabili ... arretra quando sussistano, in concreto, importanti elementi ... da preservare... condizionando negativamente la realizzabilità del progettato intervento di grande impatto sul territorio, specificamente connotato"*).

Le stesse Soprintendenze Toscana e Romagnola – che fanno le veci del Ministero dei Beni Culturali - hanno espresso motivato parere negativo di incompatibilità che, ai sensi di quanto disposto dall'**art. 26, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 42/2004**, deve condurre alla conclusione in senso negativo del procedimento di VIA.

Sull'efficacia preclusiva dei citati pareri del Mi.C è intervenuta, giusto qualche giorno fa, la sentenza del Tar Sardegna n. 258 del 5.04.2024, che, in punto di natura vincolante o meno per la Regione del parere della Soprintendenza, ha fatto proprio quanto precedentemente statuito da Tar Sardegna n. 192/2023 esprimendosi nei seguenti termini:

"Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 42/2004, a mente del quale "qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le

esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente". In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che "comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (...) **Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza "ex lege" del parere di tutela dei beni culturali**, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo (...) Sotto questo profilo non è decisiva l'affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell'11 maggio 2022 è senz'altro esaustivo). (...) **La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare**. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica (da non confondere con la tutela del patrimonio culturale), nei quali il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante" (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192). Negli stessi termini si è espresso Tar Sardegna n. 776/2023 che ha statuito che "Dall'analisi della citata ultima comunicazione della Soprintendenza è emersa, pertanto, la conferma del significativo impatto negativo, determinato dall'intervento, sul paesaggio e, in particolare, sul patrimonio culturale, non mitigabile e non compensabile dalle proposte avanzate dalla Società proponente. **Ciò rende anche applicabili le disposizioni previste dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004**".

Alla luce di quanto rilevato, va rimarcata **l'improcedibilità del procedimento autorizzatorio ex art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 42/2004**, attesa la barriera preclusiva rappresentata dal duplice parere sfavorevole espresso dalle Soprintendenze, che, in quanto vincolante, costituisce impedimento alla prosecuzione del procedimento.

Mette conto osservare che su detta circostanza, risolutiva in ordine alle sorti del PAUR, la Proponente ha omesso del tutto di prendere posizione in sede di controdeduzioni.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione nonché i soggetti competenti al rilascio dei pareri di VIA e V.Inc.A, anche in vista della Conferenza Interna, a prendere atto del giudizio negativo già espresso dalle Soprintendenze nonché di eventuali ulteriori contributi che le stesse vorranno trasmettere.

*

Da ultimo, si sollecita un riscontro da parte del Settore VIA della Regione Toscana rispetto all'istanza formulata dal Comune di Casteldelci avente ad oggetto la verifica di conformità dell'impianto proposto alle disposizioni previste dall'Allegato 4, punto 3.2 lett. n) del DM 2010, in tema di distanziamento degli aerogeneratori per la mitigazione degli impatti paesaggistici, ed alle prescrizioni impartite dal MASE, Commissione PNRR-PNIEC, per quanto attiene al rispetto di una distanza minima dagli estremi delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell'avifauna.

Si osserva infine che la Regione Toscana ha acconsentito, su richiesta della stessa Proponente, alla segretazione dei dati anemometrici riportati nel documento "Studio del potenziale eolico" rispetto al quale è stata preclusa la visibilità da parte degli osservanti e del pubblico interessato. L'impossibilità per questi ultimi di accedere a tali dati ufficiali e di verificare così gli esiti delle indagini eseguite in ambito anemologico impedisce l'accertamento

dell'osservanza delle distanze minime imposte dalle Linee Guida di cui al DM del 2010 – il cui rispetto costituisce requisito condizionante la legittimità dell'eventuale provvedimento abilitativo-autorizzatorio - nonché della fascia-corridoio di garanzia per l'avifauna.

La secretazione disposta dalla Regione Toscana dei dati e della documentazione sulla ventosità e sul potenziale eolico integra una **patente violazione della normativa e dei principi nazionali e sovranazionali, europei e convenzionali, in tema di pubblicazione, trasparenza e massima diffusione dell'informazione ambientale e trasparenza dei procedimenti autorizzativi di progetti aventi potenziale impatto sull'ambiente**. Il riferimento va fatto, in particolare, alle previsioni contenute all'art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 (in tema di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*) che prescrivono alle autorità di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del D.lgs. 195/2005 di rendere pubbliche le informazioni ambientali – in cui va ricompresa, visto il disposto dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 195/2005, **tutta la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti per il rilascio del PAUR e dunque anche i dati anemometrici** – nonché alle previsioni di cui all'art. 3-sexies del D.lgs. 152/2006 ed alla richiamata Convenzione di Aarhus – recepita nel ordinamento italiano con Legge n. 108/2001 – che riconoscono il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e tra gli obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni procedenti configurano quello di assicurare l'efficace ed effettiva partecipazione collaborativa del pubblico e dei soggetti interessati prima che ogni decisione nell'ambito del procedimento sia assunta.

Si invita pertanto la Regione Toscana a dar seguito alla pubblicazione della documentazione oggetto di interesse o a provvedere tempestivamente alla richiesta verifica di conformità in tema di distanziamento tra gli aerogeneratori, con l'ammonimento che gli obblighi di trasparenza procedimentale e di garanzia di un'effettiva partecipazione collaborativa possono dirsi rispettati solo in presenza di una piena e tempestiva cognizione della documentazione prodotta dalla Proponente.

Si chiede infine che il presente contributo istruttorio, formulato e trasmesso per conto e nell'interesse del Comune di Casteldelci, venga allegato al verbale della III Cds e acquisito agli atti della procedura.

Cordialmente

Avv. Marco Boldrini